



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Ercole Bottani n.4 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261
UFFICIO SEGRETERIA - Tel. 0423/873400

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 del 24-09-2012

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre** a partire dalle ore **ore 19:00**, nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati in data utile. Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

TOFFOLETTO ROBERTO	P	MODINI LUCIO	P
GOBBATO DIEGO	P	CALCAGNOTTO CARLA	P
MAZZOCHEL ALESSANDRO	P	POVELATO RENATO	P
SILVESTRINI GUERRINO	P	GUIZZO PAOLO	P
SARTOR GIANLUCA	A	MARTIMBIANCO EDDY	A
BETTIOL SALVATORE	P	SARTOR LAURA	P
VOLPATO GIORGIO	P		

(P)resenti n. 11, (A)ssenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ALVINO DOTT. GIOVANNI

Assume la presidenza il Signor TOFFOLETTO ROBERTO.

Scrutatori:

MODINI LUCIO

SARTOR LAURA

referto di PUBBLICAZIONE (art. 124 dlgs.267/00)

registro pubblicazioni al n.....513.....

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio il giorno **01 OTT. 2012** ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

L'impiegato incaricato
F.to MISSIATO CARMEN

Il Segretario Comunale
F.to ALVINO DOTT. GIOVANNI

Li, **01 OTT. 2012**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

DATO ATTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

VISTO il Regolamento Comunale sull'Imposta Municipale Propria approvato con propria deliberazione n. 28 in data odierna, che trova il suo fondamento normativo nel decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

VISTE le modifiche apportate all'IMU dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44 pubblicata in G.U. il 28 aprile 2012;

TENUTO CONTO che, l'art. 13 commi da 6 a 11 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce le seguenti aliquote I.M.U., modificabili con Deliberazione del Consiglio Comunale:

- 1) Aliquota di base: 0,76% con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% con possibilità di riduzione fino allo 0,1 per cento,
- 4) Detrazione: il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce che:
 - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

TENUTO CONTO CHE I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata dal contribuente allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale propria. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

CONSIDERATO che l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 confermando quanto stabilito dall'art. 13 commi 6,7,8 del D.L. 201/2011:

- Aliquota di base: 0,76% (art. 13 comma 6 D.L. 201/2011);
- Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (art. 13 comma 7 D.L. 201/2011);
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% (art. 13 comma 8 D.L. 201/2011);

RITENUTO inoltre, ai sensi dell' art. 13 , comma 10 del D.L. 201/2011 e s.m. ed i., di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale e il regolamento delle entrate;

PRESO ATTO dell'intervento del cons. Povelato, il quale ritiene che non sia questa l'equità che il nuovo Governo aveva assicurato, dal momento che questa imposta riguarda tutti i cittadini di tutti i comuni, mentre lo Stato taglia i trasferimenti in egual misura senza distinzione tra comuni virtuosi e comuni che invece continuano a sperperare. Anche in questa circostanza i comuni dovrebbero far sentire la propria voce.

CON VOTI favorevoli 8 ed astenuti 3 (Povelato, Guizzo, Sartor Laura);

DELIBERA

1. di determinare , ai fini dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2012, le aliquote previste dalla normativa statale nelle seguenti misure:

- Aliquota di base: 0,76% (art. 13 comma 6 D.L. 201/2011);
- Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (art. 13 comma 7 D.L. 201/2011);
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% (art. 13 comma 8 D.L. 201/2011);

2. di considerare, ai sensi dell' art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 e s.m. ed i., direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 28 in data odierna;

5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.



La suèstesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo pretorio come segue:

Il Presidente
F.to TOFFOLETTO ROBERTO

Il Segretario Comunale
F.to ALVINO DOTT. GIOVANNI

(dlgs.267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to MARTIN LEVIS

parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to MARTIN LEVIS

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (ART. 134 dlgs.267/00)

La presente deliberazione ai sensi del 3° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000 è **DIVENUTA ESECUTIVA** dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ossia il 12 OTT. 2012

Lì, 15 OTT. 2012

Il Segretario Comunale
F.to ALVINO DOTT. GIOVANNI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì 01 OTT. 2012



Il Segretario Comunale
ALVINO DOTT. GIOVANNI